

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO
DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 24.02.2006
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 28/03/2019

Sommario

Art. 1 – Esercizio di noleggio di veicoli senza conducente.....	1
Art. 2 – Principio informatore.....	1
Art. 3 – Obblighi dell’ esercente l’ attività di noleggio	1
Art. 4 – Noleggio di velocipedi a più ruote simmetriche.....	2
Art. 5 – Obbligo di assicurazione.....	2
Art. 6 – Registro degli affittuari.....	3
Art. 7 – Sosta e custodia dei mezzi	3
Art. 8 – Sanzioni	3
Art. 9 – Ordinanza ingiunzione.....	4
Art. 10 – Modalità per le procedure sanzionatorie.....	4
Art. 11 – Entrata in vigore	4

Art. 1 – Esercizio di noleggio di veicoli senza conducente.

- 1) Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di noleggio senza conducente dei veicoli di seguito indicati: velocipedi (biciclette, biciclette a pedalata assistita di cui all'art. 50 del Codice della Strada, tandem, ciclo carrozzelle cosiddetti "risciò"), ciclomotori e motoveicoli.
La bicicletta elettrica è assimilata ai ciclomotori, qualora non rispetti i limiti di cui all'art. 50 del Codice della Strada.
- 2) È consentito il noleggio di tutti quei veicoli, sia a propulsione elettrica che termica, che non trovano precisa collocazione nelle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada, quali ad esempio: segway, biga elettrica, solopattino, hoverboard, monopattino elettrico o altri, esclusivamente nelle aree private e limitatamente alle aree pubbliche appositamente individuate con ordinanza comunale.
- 3) Agli effetti del presente regolamento un veicolo si intende adibito a noleggio senza conducente quando il noleggiatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
- 4) L'esercizio dell'attività di noleggio senza conducente di veicoli di cui al primo comma del presente articolo è sottoposta a presentazione della segnalazione certificata di inizio attività – S.C.I.A. ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e al D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 – Regolamento recante semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente.

Art. 2 – Principio informatore

- 1) I titolari degli esercizi di noleggio di veicoli di cui all'articolo precedente sono tenuti a rendere edotti i propri utenti che, nella guida, devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale e tutelata la salute dei cittadini.
- 2) A tal riguardo il titolare deve esporre, in modo ben visibile dall'utenza, un apposito cartello informativo, integrato dai necessari riferimenti normativi, nei locali preposti all'esercizio dell'attività.

Art. 3 – Obblighi dell'esercente l'attività di noleggio

- 1) Ai titolari delle attività di noleggio senza conducente di velocipedi, ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di fornire a noleggio esclusivamente veicoli che, per lo stato di conservazione e manutentivo, non possano costituire causa di pericolo per l'incolumità dei conducenti e/o per la sicurezza della circolazione.
- 2) Relativamente ai ciclomotori e motoveicoli, ai titolari delle attività è fatto obbligo di fornire a noleggio esclusivamente:
 - a) veicoli ad uso di terzi, regolarmente immatricolati per noleggio senza conducente;
 - b) veicoli muniti di apposito contrassegno dal quale sia possibile rilevare i dati identificativi e la sede del noleggiatore nonché il numero progressivo indicante i veicoli destinati al noleggio;

- c) veicoli regolarmente omologati ed assicurati;
 - d) veicoli revisionati ed in regola con i prescritti dispositivi di equipaggiamento;
 - e) veicoli in regola con le norme sulla tutela dall'inquinamento acustico e dalle emissioni di fumi.
- 3) Ai conducenti dei veicoli noleggiati, al momento della fornitura del mezzo, dovranno essere consegnati i documenti e le dotazioni previste dal vigente codice della strada.
 - 4) Anche i velocipedi, sia a due che a più ruote, dovranno essere muniti del contrassegno di cui al precedente comma 2) lett. b).
 - 5) Non è consentito il noleggio di tandem predisposti per il trasporto di più di due persone compreso il conducente.
 - 6) I velocipedi a più ruote simmetriche potranno trasportare fino ad un massimo di quattro persone adulte compreso il conducente. Sugli stessi è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
 - 7) Non è consentito dare a noleggio velocipedi, sia a due che a più ruote simmetriche, che abbiano al traino rimorchi.
 - 8) Fatte salve le sanzioni previste dal codice della strada in materia di circolazione dei veicoli di cui al comma 2) lett. a), nei confronti dei titolari delle attività che forniscono a noleggio veicoli non in regola con le vigenti disposizioni indicate nel comma 2) lett. b) c) d) e), si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento.
 - 9) E' fatto divieto, ai titolari di attività di cui al presente regolamento, di noleggiare veicoli soggetti a immatricolazione e riscio ai minori di anni 18 di età.
 - 10) Il noleggiatore dovrà fornire al cliente tutte le informazioni necessarie ed utili al corretto e sicuro utilizzo del mezzo noleggiato anche attraverso la consegna di apposito materiale informativo predisposto dall'Ente.

Art. 4 – Noleggio di velocipedi a più ruote simmetriche

- 1) Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, in funzione del notevole ingombro e delle oggettive difficoltà di guida dei velocipedi a più ruote simmetriche (riscio), è fatto obbligo ai titolari di attività di noleggio rendere edotti i propri clienti che la conduzione di tali veicoli è riservata ai soli maggiorenni.
- 2) A tale proposito sui veicoli in parola, in posizione ben leggibile dal conducente, dovrà essere applicato un avviso multilingue (italiano, francese, inglese, tedesco) in carta plastificata, dimensioni cm. 20 x cm. 15, di colore bianco con scritte in nero sul quale dovrà essere riportata l'avvertenza di cui al comma 1. Lo stesso dovrà riportare eventuali divieti e/o prescrizioni contenute in ordinanze comunali in materia di viabilità e ZTL.

Art. 5 – Obbligo di assicurazione

- 1) Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada relativamente all'obbligo di copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi per i veicoli a motore, quando posti in circolazione, è fatto obbligo ai titolari di attività di cui al presente

regolamento di assicurare, con idonea copertura sulla responsabilità civile verso terzi, tutti i veicoli da dare a noleggio, ivi compresi quelli per i quali il Codice della Strada non ne prevede l'obbligo, ovvero i velocipedi.

- 2) La copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi per i velocipedi dovrà, nei minimi, essere pari ai minimi previsti per la categoria ciclomotori.
- 3) Il titolare dell'attività che fornisce a noleggio veicoli non coperti da assicurazione, oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada quando applicabili, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 per ogni veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.
- 4) Nei casi di circolazione di velocipedi sprovvisti della copertura assicurativa di cui al presente articolo, gli addetti al controllo procedono al sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ordinando che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato, depositato e custodito in luogo non soggetto a pubblico passaggio fino a che non sarà provvisto di copertura assicurativa.
- 5) Le spese di trasporto e custodia sono in ogni caso a carico del titolare dell'attività che ha dato a noleggio il velocipede.
- 6) Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione e provvede alla copertura assicurativa del velocipede, l'organo dal quale dipende l'agente che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto.
- 7) Gli estremi dell'assicurazione dovranno essere riportati nell'apposito materiale informativo di cui all'art. 3 nonché trasmessi all'Ente entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 6 – Registro degli affittuari

- 1) A ciascun noleggiatore si fa obbligo di predisporre e tenere aggiornato un registro nel quale annotare le generalità dei locatari dei mezzi dati a noleggio.
- 2) La tenuta di tale registro dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 denominato anche con l'acronimo GDPR.

Art. 7 – Sosta e custodia dei mezzi

- 1) I veicoli in uso all'esercizio di noleggio, se non dati in locazione (farà fede il registro di cui al precedente articolo e/o documentazione fiscale), dovranno essere tenuti esclusivamente all'interno dei locali dell'esercizio di noleggio o nelle sue pertinenze.
- 2) Per ogni veicolo non dato in locazione, qualora posizionato in area pubblica o privata ad uso pubblico, si applica la sanzione di cui al successivo art. 8.

Art. 8 – Sanzioni

- 1) Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della strada, nonché le sanzioni previste dal T.U.L.P.S., l'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 così come

previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e dal "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione a disposizioni di regolamenti comunali" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 12.05.2003, sanzione amministrativa determinata in € 300.00 da Delibera della Giunta Comunale n. 152 del 07.06. 2011.

- 2) Per le violazioni di cui al precedente art. 7 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 per ogni veicolo.
- 3) Alla terza violazione di cui al precedente art. 7, a carico del titolare dell'attività di noleggio si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 16, della Legge 15 luglio 2009, n. 94 che prevede la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.
- 4) Fatto salvo quanto previsto nell'art. 5 del presente regolamento, gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.

Art. 9 – Ordinanza ingiunzione

- 1) In sede di irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, la sanzione pecuniaria sarà determinata entro la cornice edittale da € 100,00 a € 500,00.

Art. 10 – Modalità per le procedure sanzionatorie

- 1) Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 11 – Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo pretorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.